

ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE ITALIANA DEI CREDENTIAL EVALUATOR (APICE)

CODICE DI CONDOTTA

Articolo 1. Premessa

- 1.1. Il presente codice di condotta (“Codice di Condotta”) contiene alcune norme comportamentali e deontologiche che gli Associati sono tenuti ad osservare nello svolgimento della professione di Credential Evaluator, e le sanzioni e procedure disciplinari applicabili nel caso di violazione di queste e delle altre norme di cui al punto 1.2 che segue.
- 1.2. L’iscrizione all’Associazione Professionale Italiana dei Credential Evaluator (APICE), comporta l’integrale ed incondizionata accettazione ed obbliga al rispetto, da parte degli Associati, dello Statuto, dell’Atto Costitutivo, di eventuali regolamenti associativi e del Codice di Condotta, oltre che di ogni norma di legge e/o di autoregolamentazione, nazionale o europea applicabile alla professione di Credential Evaluator, con particolare riferimento alla Prassi di Riferimento UNI Numero 120:2021 in vigore dal 22 ottobre 2021.
- 1.3. Il Codice di Condotta può essere letto soltanto in collegamento con lo Statuto che qui deve intendersi integralmente richiamato in tutte le sue parti, comprese le definizioni.

Articolo 2. Principi Generali

- 2.1. Gli Associati sono tenuti a svolgere la propria professione di Credential Evaluator con diligenza, competenza, onestà, trasparenza, correttezza e indipendenza di giudizio, rispettando sempre la dignità umana e senza fare discriminazioni basate su etnia, nazionalità, credo, ideologia politica, genere, orientamento sessuale, classe sociale, disabilità o stato civile.
- 2.2. Nell’esercizio della propria professione di Credential Evaluator, e/o sulla base della stessa, l’Associato non esprime giudizi di valore sulle persone, consapevole della responsabilità sociale determinata dalla natura della propria professione e dall’autorevolezza alla stessa connessa.
- 2.3. L’Associato è tenuto alla massima riservatezza circa le informazioni ed i fatti di cui venga a conoscenza nell’ambito e/o in ragione dello svolgimento della propria attività di Credential Evaluator – astenendosi dal diffonderli, divulgarli o comunicarli a terzi, salvo che non vi sia obbligato per legge – ed impone ai propri collaboratori il medesimo obbligo. L’Associato è inoltre tenuto al rispetto della normativa in materia di privacy di cui al Regolamento (UE) n. 2016/679 e ss. mm. e ii.
- 2.4. Il comportamento dell’Associato, anche fuori dallo svolgimento dell’attività di Credential Evaluator, deve essere consono alla dignità, al decoro e all’immagine della professione.

- 2.5. L'Associato non deve svolgere attività comunque incompatibili con i doveri di indipendenza, dignità e decoro della professione.

Articolo 3. Rapporti con i clienti

- 3.1. Il rapporto con il cliente è fondato sulla fiducia. Il cliente ha il diritto di scegliere liberamente il Credential Evaluator a cui affidarsi e di sostituirlo in qualsiasi momento, salvo diversa previsione contrattuale.
- 3.2. Prima di accettare l'incarico, l'Associato deve fornire proposta scritta al cliente, che contenga tutte le informazioni rilevanti relative alla prestazione professionale che andrà a svolgere, nonché al costo della stessa (comprensivo di compenso, spese, oneri e contributi). Il compenso deve essere commisurato alla natura, tipologia, ampiezza, importanza e difficoltà dell'incarico, e deve in ogni caso essere proporzionato ed adeguato all'attività da svolgere.
- 3.3. L'Associato, laddove ne sia in possesso, con la proposta scritta di cui al punto 3.2 che precede, deve rendere noti al cliente gli estremi della propria polizza assicurativa per la responsabilità professionale, nonché i relativi massimali.
- 3.4. Costituisce violazione dei doveri professionali dell'Associato, sanzionabile anche disciplinarmente, il mancato o ritardato svolgimento dell'incarico ricevuto, quando la mancanza sia riferibile a negligenza o trascuratezza, indipendentemente dal fatto che ne derivi pregiudizio agli interessi del cliente.
- 3.5. In ottemperanza al principio di trasparenza, l'Associato deve essere sempre in grado di giustificare chiaramente e motivatamente al cliente le risultanze della propria prestazione di Credential Evaluator.
- 3.6. L'Associato è tenuto a rifiutare di svolgere la propria prestazione professionale di Credential Evaluator – non accettando incarichi o rinunciandovi – in tutti i casi in cui ritenga di non avere le competenze o l'esperienza adeguate a svolgerla secondo la regola dell'arte, nei casi in cui si trovi in una situazione di conflitto di interessi o in cui sia sottoposto a condizionamenti e pressioni che possano in qualche modo incidere sulla sua indipendenza di giudizio. L'Associato, inoltre, deve rifiutare di svolgere la propria prestazione professionale in tutti i casi in cui ritenga che lo svolgimento della stessa determini violazione di leggi o di norme regolamentari e/o deontologiche.

Articolo 4. Rapporti con i colleghi e i collaboratori

- 4.1. L'Associato deve comportarsi con i colleghi e i collaboratori con correttezza, lealtà, solidarietà, considerazione e cortesia, improntando gli scambi a puntualità, tempestività e sollecitudine.

- 4.2. L'Associato deve astenersi dall'esprimere giudizi sui colleghi o dall'avviare azioni suscettibili di nuocere alla reputazione dei colleghi, senza fondato motivo.
- 4.3. L'Associato deve improntare il confronto con i colleghi circa questioni professionali alla moderazione e al massimo rispetto per l'altrui professionalità, specialmente nel caso di contrasti di opinione.
- 4.4. L'Associato deve improntare i rapporti con i collaboratori al reciproco rispetto, efficienza nella prestazione ed etica professionale. Inoltre, l'Associato, nei rapporti con i collaboratori, è tenuto al rispetto della legge ed in particolare della disciplina lavoristica.

Articolo 5. Rapporti con l'Associazione

- 5.1. Ogni Associato nei confronti dell'Associazione e dei suoi organi mantiene un rapporto ispirato a correttezza, lealtà ed onestà.
- 5.2. Ogni Associato può svolgere attività di promozione elettorale relativa a cariche sociali non solo a proprio beneficio, ma anche in favore di altri Associati, offrendo informazioni circa programmi ed attività dei candidati, anche in modo comparativo, ma astenendosi da considerazioni denigratorie o irrispettose.
- 5.3. L'Associato che ricopra cariche sociali, opera con diligenza, onestà, trasparenza e correttezza per supportare l'efficiente operatività dell'Associazione e per il miglior perseguimento degli interessi non solo dell'Associazione e degli Associati, senza discriminazioni di sorta, ma anche della categoria dei Credential Evaluator e dell'interesse pubblico.
- 5.4. L'Associato che ricopra o intenda candidarsi a ricoprire cariche sociali eviterà situazioni di incompatibilità o di possibile conflitto di interessi con la carica. Laddove ciò non sia possibile, si dimetterà dall'incarico o non si candiderà.
- 5.5. L'Associato deve astenersi dall'esprimere opinioni a nome dell'Associazione salvo il caso in cui sia ufficialmente incaricato di rappresentare la stessa e nei limiti di tale incarico.

Articolo 6. Pubblicità informativa

- 6.1. L'Associato può promuovere la propria attività mediante pubblicità informativa che presenti in modo corretto, accurato, completo e onesto la propria professionalità e le proprie prestazioni, evitando indicazioni equivoche, ingannevoli, denigratorie o comparative.
- 6.2. I mezzi, le forme e i messaggi pubblicitari sono liberi, ma devono rispettare la dignità e il decoro della professione di Credential Evaluator e non devono in ogni caso arrecare danno alla categoria professionale, all'Associazione o agli altri Associati.

Articolo 7. Formazione professionale

- 7.1. Tutti gli Associati sono tenuti alla cura della propria cultura, al continuo miglioramento della propria preparazione professionale – sia generale, relativa alla professione di Credential Evaluator, che specialistica, relativa ai rami della professione a cui il singolo si dedica maggiormente – mediante una costante formazione professionale, comprendente aggiornamento, approfondimento e specializzazione professionale.
- 7.2. L'Associazione promuove e favorisce la formazione degli Associati anche organizzando o promuovendo corsi di formazione professionale, in forma di lezioni, convegni, master, meeting, tavole rotonde, seminari, stage, tirocini o altra tipologia di eventi – in presenza o in via telematica – nonché esami di formazione periodica.
- 7.3. La formazione è attestata dall'acquisizione di crediti professionali o dal superamento di esami di formazione.
- 7.4. Ogni anno ogni Associato deve acquisire almeno il numero minimo di crediti professionali stabilito annualmente con delibera della Commissione Tecnica, fatto salvo quanto previsto al punto 7.6 che segue.
- 7.5. I crediti professionali possono essere acquisiti mediante la partecipazione ai corsi di formazione organizzati (i) dall'Associazione, nella misura stabilita specificamente per ogni corso dalla Commissione Tecnica, o (ii) da terzi. Nel caso di partecipazione a corsi organizzati da terzi, i crediti saranno riconosciuti soltanto nel caso di positiva valutazione da parte della Commissione Tecnica e nella misura stabilita di volta in volta da quest'ultima.
- 7.6. Nel caso in cui gli Associati non acquisiscano il minimo di crediti professionali stabilito dalla Commissione Tecnica, potranno dimostrare di aver comunque proceduto al proprio aggiornamento professionale sostenendo e superando gli esami di formazione organizzati dall'Associazione con cadenza almeno annuale.
- 7.7. Ogni Associato ha il dovere di comunicare all'Associazione l'esistenza e il programma di corsi di formazione che si tengano in Italia o all'estero in materia di Credential Evaluation di cui sia a conoscenza.
- 7.8. Solo agli Associati in regola con gli obblighi formativi di cui al presente articolo potrà essere rilasciato l'attestato di qualità e di qualificazione professionale dei servizi prestati – relativo ai servizi professionali resi dall'Associato – attestante la regolare iscrizione all'Associazione, i requisiti necessari alla partecipazione all'Associazione stessa, gli standard qualitativi e di qualificazione professionale richiesti per l'iscrizione, le garanzie fornite dall'Associazione all'utenza, l'eventuale possesso della polizza assicurativa per la responsabilità professionale, nonché l'eventuale possesso da parte dell'Associato di una certificazione rilasciata da un

organismo accreditato. Tale attestato non costituisce comunque requisito necessario per l'esercizio dell'attività professionale e non va inteso come certificazione di qualità della professione dell'Associato.

Articolo 8. Sanzioni

- 8.1. Nel caso di violazione di norme – siano esse norme di legge, norme di autoregolamentazione o norme contenute nello Statuto o nel Codice di Condotta – agli Associati potranno essere comminate le seguenti sanzioni, in ordine ad gravità: avvertimento, censura, sospensione ed esclusione.
- 8.2. L'avvertimento consiste nell'informare il destinatario che la sua condotta non è stata conforme alla normativa, con invito ad astenersi dal compiere altre violazioni; può essere disposto quando il fatto contestato non è grave, si ritiene che non sia stato intenzionale e che non si ripeterà.
- 8.3. La censura consiste in una contestazione e in un biasimo formali; può essere disposta quando si ritiene, per la gravità della violazione, il grado di responsabilità, i precedenti dell'autore e il suo comportamento successivo al fatto, che l'Associato non incorrerà in ulteriori violazioni.
- 8.4. La sospensione consiste nell'esclusione temporanea, da un mese a cinque anni, dall'Associazione e si applica per violazioni consistenti in comportamenti e in responsabilità gravi o quando non sussistono le condizioni per irrogare la sola sanzione della censura.
- 8.5. L'esclusione consiste nell'espulsione definitiva dall'Associazione e si applica per violazioni gravissime, che danneggino l'immagine e/o gli interessi dell'Associazione e/o che siano incompatibili con i fini della medesima. Si considerano, in ogni caso, violazioni gravissime comportanti l'esclusione:
 - a) quelle compiute a seguito di altre 2 (due) violazioni che hanno comportato la sospensione dell'Associato, laddove la terza violazione intervenga entro 10 (dieci) anni dalla prima;
 - b) quelle determinate da condotte per le quali l'Associato è stato condannato a pena detentiva non inferiore a tre (3) anni con sentenza passata in giudicato per fatti connessi con l'esercizio della professione di Credential Evaluator.
- 8.6. Nella determinazione della sanzione applicabile di volta in volta, sarà valutata la gravità del fatto, l'entità del danno causato, l'intenzionalità della condotta, il grado di negligenza, imprudenza o imperizia della condotta, la presenza di circostanze aggravanti o attenuanti, il concorso con altri professionisti, la durata o la reiterazione delle violazioni.

- 8.7. L'applicazione della sanzione della sospensione o dell'espulsione determina l'impossibilità di assumere qualsivoglia carica sociale e la decadenza immediata da qualsiasi carica sociale già assunta.

Articolo 9. Procedimento

- 9.1. La segnalazione di violazioni di norme di cui al punto 8.1 da parte di Associati nell'esercizio della professione di Credential Evaluator può essere effettuata da chiunque ne venga a conoscenza, mediante lo sportello di riferimento per il cittadino consumatore, predisposto ai sensi dell'art. 2 comma 4 della Legge n. 4 del 14 gennaio 2013 e dell'art. 27-ter del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206. Gli Associati che vengano a conoscenza di violazioni sono tenuti a darne pronta segnalazione scritta all'Associazione.
- 9.2. Ogni segnalazione sarà prontamente trasmessa alla Commissione Tecnica che, entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento, ne effettuerà una prima analisi e, nel caso in cui non sia anonima o manifestamente falsa, inattendibile o infondata, aprirà il procedimento disciplinare dandone comunicazione all'Associato interessato, specificando i fatti che gli vengono addebitati e trasferendogli copia di tutta la documentazione eventualmente ricevuta con la segnalazione. L'Associato interessato potrà chiedere di essere sentito oralmente dalla Commissione Tecnica e/o sottoporre a quest'ultima una propria nota scritta e/o presentare documentazione rilevante, entro i successivi 15 (quindici) giorni.
- 9.3. In deroga a quanto previsto nel punto 9.2 che precede, nei casi di maggiore gravità ed evidente fondatezza della segnalazione, la Commissione Tecnica potrà richiedere immediatamente l'audizione dell'Associato interessato e procedere, se ritiene, a disporre la sua sospensione cautelare per tutta la durata del procedimento disciplinare.
- 9.4. Entro 30 (trenta) giorni successivi alla scadenza dell'ultimo termine di cui al punto 9.2 che precede, la Commissione Tecnica potrà richiedere un colloquio riservato con l'Associato interessato e/o un confronto collettivo a tutti gli interessati e/o produzione documentale ad ognuno o alcuni degli stessi. La Commissione, nello stesso termine, potrà inoltre disporre lo svolgimento di una perizia tecnica e/o l'acquisizione di ogni informazione, anche di natura giudiziaria, che ritenga necessaria o utile per formare il proprio parere sulla questione e stabilire se e quali sanzioni applicare.
- 9.5. L'Associato interessato è in ogni caso tenuto a riscontrare positivamente e fattivamente le richieste che gli venissero rivolte dalla Commissione Tecnica ai sensi del punto 9.4 che precede, salvo casi di documentata impossibilità. In mancanza, la Commissione Tecnica potrà applicare all'Associato la sanzione della sospensione per la durata di 1 (un) anno.

- 9.6. Al termine delle attività svolte ai sensi del punto 9.4 che precede, la Commissione Tecnica mediante comunicazione scritta dovrà offrire all'Associato interessato la possibilità di visionare tutte le risultanze ottenute dal procedimento disciplinare svolto e di essere ulteriormente sentito o/o di trasmettere un'ulteriore nota scritta entro 15 (quindici) giorni da tale comunicazione. Successivamente – possibilmente entro 120 (centoventi) giorni dal ricevimento della segnalazione – la Commissione Tecnica dovrà emettere un provvedimento che disponga alternativamente:
- a) l'archiviazione del procedimento disciplinare, nei casi in cui ritenga la violazione insussistente, giustificata o non addebitabile all'Associato;
 - b) l'applicazione di una sanzione disciplinare diversa dall'esclusione fra quelle indicate al punto 8 che precede;
 - c) la proposta al Consiglio Direttivo di procedere all'esclusione dell'Associato.
- 9.7. Il provvedimento di cui al punto 9.6 che precede dovrà in ogni caso riportare chiaramente ed esaurientemente:
- a) il contenuto della segnalazione e della documentazione eventualmente allegata;
 - b) tutto il procedimento disciplinare originato dalla segnalazione, con tutti i contributi – verbali o documentali – forniti dalle parti interessate nel corso dello stesso;
 - c) le motivazioni alla base della disposizione adottata.
- 9.8. Il provvedimento di cui al punto 9.6 che precede dovrà essere comunicato prontamente all'Associato interessato e, nei casi di cui al punto 9.6 lett. b), dovrà altresì essere annotato nel Libro Associati.
- 9.9. Nei casi di cui al punto 9.6 lett. c) il Consiglio Direttivo potrà chiedere ulteriori chiarimenti alla Commissione Tecnica e/o sentire nuovamente l'Associato interessato ed avrà 30 (trenta) giorni dal ricevimento della proposta della Commissione Tecnica per disporre alternativamente, con provvedimento motivato, l'esclusione o la remissione della questione alla Commissione Tecnica perché adotti un provvedimento di cui al punto 9.6 lett. a) o b).
- 9.10. La delibera di esclusione del Consiglio Direttivo è comunicata prontamente all'Associato interessato ed annotata nel Libro Associati. Contro detta delibera l'Associato interessato può fare ricorso all'Assemblea trasmettendo apposita raccomandata all'Associazione entro 60 (sessanta) giorni dalla data in cui gli è stata comunicata e l'Assemblea si pronuncia in merito in occasione della prima riunione utile.
- 9.11. Il procedimento disciplinare di cui al presente articolo e tutta la relativa documentazione sono gestiti nel rispetto della riservatezza di tutte le parti coinvolte e della normativa in materia di privacy di cui al Regolamento Europeo n. 679/2016 e ss. mm. e ii.